



**OGGETTO:** Disposizioni sugli esami a distanza nei corsi autorizzati (autofinanziati) e per la formazione regolamentata, applicabili durante il periodo di vigenza dell'emergenza epidemiologica da Covid 19. Recepimento dell'Accordo n. 20/90/CR5/C9 approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

## **LA GIUNTA REGIONALE**

Su proposta dell'Assessore al Lavoro e nuovi diritti, Formazione, Scuola e Diritto allo studio universitario, Politiche per la ricostruzione

### **VISTI:**

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la legge regionale n. 23 del 25 febbraio 1992, recante "Ordinamento della formazione professionale";
- la legge regionale n. 6 del 18 febbraio 2002 e s.m.i., recante la "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";
- la legge regionale n. 17 del 31 dicembre 2015, "Legge di stabilità regionale 2016" e, in particolare, l'art. 7 (Disposizioni attuative della legge n. 56 del 7 aprile 2014, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" e successivo riordino delle funzioni e dei compiti di Roma Capitale, della Città metropolitana di Roma Capitale e dei comuni. Disposizioni in materia di personale);
- il regolamento regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e s.m.i., "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale";
- il D.Lgs. n. 13 del 16 gennaio 2013, che definisce le norme generali e i livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92;
- il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali e del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 30 giugno 2015, che ha recepito l'Intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome del 22 gennaio 2015, riguardante la definizione di un quadro operativo per il riconoscimento, a livello nazionale, delle qualificazioni regionali e delle relative competenze nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 452 dell'11 settembre 2012, avente ad oggetto l'Istituzione del "Repertorio regionale delle competenze e dei profili formativi" - Approvazione Linee di indirizzo e Procedura di aggiornamento - Approvazione di n. 108 profili formativi caratterizzanti settori economici del territorio regionale e inserimento nel Repertorio. Revoca della deliberazione di Giunta regionale 22 marzo 2006, n. 128";
- la deliberazione di Giunta regionale n. 122 del 22 marzo 2016, "Attuazione delle disposizioni dell'Intesa 22 gennaio 2015, recepite con decreto interministeriale 30 giugno 2015 – Direttiva istitutiva del Sistema regionale di certificazione delle competenze acquisite in contesti di apprendimento formale, non formale e informale. Primi indirizzi operativi.";
- la deliberazione di Giunta regionale n. 273 del 24 maggio 2016, recante "Approvazione dei principi generali e delle procedure di revisione ed aggiornamento del Repertorio regionale delle competenze e dei profili professionali, approvato con deliberazione di Giunta regionale 452/2012. Revoca e sostituzione dell'allegato A della deliberazione di Giunta regionale n. 452 dell'11 settembre 2012";

- la deliberazione di Giunta regionale n. 254 del 05 giugno 2018, “Istituzione del Repertorio regionale degli standard di percorso formativo e approvazione disposizioni in materia di riconoscimento di crediti formativi”;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 816 del 14 dicembre 2018, “Attuazione dell’art. 13, comma 4, della D.G.R. 122/2016 – approvazione della “Direttiva per l’accreditamento dei soggetti titolati per l’erogazione dei servizi di individuazione e validazione e/o del servizio di certificazione delle competenze nella Regione Lazio”;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 15 del 22 gennaio 2019, avente ad oggetto “Attuazione art.12 della D.G.R. 122/2016: approvazione delle disposizioni relative agli standard minimi di processo per l’erogazione dei servizi di individuazione e validazione e del servizio di certificazione delle competenze. Modifica delle DGR 452/2012 e 122/2016”;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 651 del 17 settembre 2019, avente ad oggetto “Recepimento delle Linee Guida per l’utilizzo della modalità Fad/e-learning nei percorsi formativi di accesso alle professioni regolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni e Province autonome, approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 25 luglio 2019”;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 682 del 1° ottobre 2019, di “Revoca della D.G.R. 29 novembre 2007, n. 968 e s.m.i. Approvazione nuova Direttiva concernente l’accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento nella Regione Lazio”;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 185 del 16 aprile 2020 recante “Disposizioni per l’utilizzo della modalità FAD/e-learning nei corsi autorizzati (autofinanziati) e per la formazione regolamentata, applicabili durante il periodo di vigenza dell’emergenza epidemiologica da Covid 19”;
- la determinazione dirigenziale G 01803 del 20/02/2019 concernente “Attuazione art.15 della DGR 15 del 22 gennaio 2019. Approvazione format tipo del patto di servizio, degli standard informativi, documentali ed attestatori e degli standard di costo relativi al servizio di individuazione e validazione delle competenze. Revoca della D.D. G 12038 del 18 ottobre 2016”;
- la circolare n. prot. 267914 del 20 maggio 2016 della Direzione regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio avente ad oggetto: “Autorizzazione corsi di formazione privati non finanziati – Circolare operativa”;
- il Comunicato n. 218671 del 12/03/2020 della Direzione regionale Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro relativo all’ “utilizzo della modalità di formazione a distanza per corsi autorizzati (autofinanziati), finanziati con risorse FSE e per i corsi relativi alla formazione regolamentata”;
- il Comunicato n. 0267444 del 03/04/2020 della Direzione regionale Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro, con il quale si conferma la sospensione di tutti i corsi di formazione, finanziati e/o autorizzati, già iniziati o in svolgimento alla data dell’adozione delle misure di sospensione, per i quali non sia possibile attivare la modalità di formazione a distanza, fino al superamento dello stato di emergenza;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 2020 che ha dichiarato lo stato d’emergenza sull’intero territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, fino alla data del 31 luglio 2020;

**VISTI** inoltre i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell’8 marzo 2020, del 26 aprile 2020 e del 17 maggio 2020, concernenti le disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 (Misure urgenti in materia di contenimento e

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19), con i quali è stata stabilita – tra l'altro - la sospensione della frequenza di tutte le attività formative, fatta salva la possibilità di erogazione della formazione a distanza;

### **PRESO ATTO CHE**

- nell'ambito della formazione regolamentata, avente valore sull'intero territorio nazionale, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano ha approvato nella seduta del 21 maggio 2020, l'Accordo n° 20/90/CR5/C9 concernente “Individuazione dei casi e dei criteri per lo svolgimento di esami a distanza relativi ai corsi di formazione obbligatoria”;

**PRECISATO** che il citato Accordo n. 20/90/CR5/C9 ha l'obiettivo di dare la possibilità alle Regioni e alle Province Autonome, in deroga a quanto previsto con la DGR 651/2019, di organizzare gli esami in modalità on line per i soli percorsi abilitanti che hanno contenuti teorici e, non avendo parte pratica da svolgere sia durante il percorso sia in sede di esame, possono realizzarsi e concludersi in modalità e-learning;

**RITENUTO**, nell'attuale fase di emergenza e fino al superamento della stessa,

- di estendere la deroga prevista dall'Accordo citato, ai corsi di formazione finanziata e/o autorizzata dalla Regione, finalizzati all'acquisizione di attestati di qualifica o alla certificazione di competenze relative ai profili inseriti nel Repertorio regionale delle competenze e dei profili, a condizione che non siano previste nel percorso esercitazioni pratiche e/o stage e che l'esame finale non preveda la prova pratica;
- di stabilire che, nei casi di esami a distanza, la Commissione si intende regolarmente costituita con la presenza di almeno tre componenti, di cui uno di nomina regionale con funzioni di Presidente;

**FERMO RESTANDO** che l'esame in presenza è obbligatorio per tutti i corsi, finanziati e/o autorizzati, abilitanti o di qualifica o di acquisizione di competenze, che hanno una componente tecnico pratica rilevante, sia per quanto riguarda l'articolazione del percorso (in laboratorio o tirocinio in azienda), sia per quanto riguarda l'esame;

**STABILITO** che la presente Deliberazione ha validità fino all'approvazione di disposizioni nazionali e/o regionali, che determinano la fine dello stato di emergenza e/o o stabiliscono le misure di sicurezza necessarie per l'utilizzo delle sedi formative per lo svolgimento degli esami;

**RITENUTO** pertanto di:

- recepire l'Accordo n. 20/90/CR5/C9, approvato il 21 maggio 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, recante “Individuazione dei casi e dei criteri per lo svolgimento di esami a distanza relativi ai corsi di formazione obbligatoria”, comprensivo dei relativi tre allegati, che è allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

### **DELIBERA**

per le motivazioni indicate in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto,

1. di recepire l'Accordo n. 20/90/CR5/C9, approvato il 21 maggio 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, recante "Individuazione dei casi e dei criteri per lo svolgimento di esami a distanza relativi ai corsi di formazione obbligatoria", comprensivo dei relativi tre allegati, che è allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
2. di estendere la deroga prevista dall'Accordo citato, ai corsi di formazione finanziata e/o autorizzata dalla Regione, finalizzati all'acquisizione di attestati di qualifica o alla certificazione di competenze relative ai profili inseriti nel Repertorio regionale delle competenze e dei profili, a condizione che non siano previste nel percorso esercitazioni pratiche e/o stage e che l'esame finale non preveda la prova pratica;
3. di stabilire che, nei casi di esami a distanza, la Commissione si intende regolarmente costituita con la presenza di almeno tre componenti, di cui uno di nomina regionale con funzioni di Presidente;
4. di confermare che l'esame in presenza è obbligatorio per tutti i corsi, finanziati e/o autorizzati, abilitanti o di qualifica o di acquisizione di competenze, che hanno una componente tecnico pratica rilevante, sia per quanto riguarda l'articolazione del percorso (in laboratorio o tirocinio in azienda), sia per quanto riguarda l'esame.

Le disposizioni oggetto della presente deliberazione hanno validità fino all'approvazione di disposizioni, nazionali e/o regionali, che determinano la fine dello stato di emergenza o stabiliscono le misure di sicurezza necessarie per l'utilizzo delle sedi formative per lo svolgimento degli esami.

Il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U.R.L. e sul sito web istituzionale.



CONFERENZA DELLE REGIONI  
E DELLE PROVINCE AUTONOME

20/90/CR5/C9

**Accordo tra le Regioni e le Province Autonome recante  
“Individuazione dei casi e dei criteri per lo svolgimento di esami a distanza  
relativi ai corsi di formazione obbligatoria”**

**Oggetto e motivazioni dell’Accordo**

Facendo seguito all’Accordo del 31 marzo 2020 fra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, recante la deroga temporanea alle Linee Guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano il 25 luglio 2019, in materia di Fad/E-Learning, applicabile durante la fase d’emergenza epidemiologica Covid-19, con il presente Accordo si individuano i casi e i criteri di svolgimento degli esami a distanza nell’ambito della formazione obbligatoria, regolamentata da leggi e/o Accordi nazionali e/o interregionali.

L’esame in presenza continua a rappresentare la modalità da attivare in via preferenziale anche in questa fase, non solo in quanto obbligatoria per la formazione regolamentata; la verifica in presenza facilita infatti l’interazione tra Commissione ed esaminando, permettendogli di esprimere al meglio e più compiutamente l’insieme degli apprendimenti acquisiti nel percorso; esso offre inoltre maggiori garanzie in termini di idoneità e completezza della verifica degli apprendimenti, di efficacia e di trasparenza delle procedure.

Tuttavia, preso atto del prolungarsi dell’emergenza sanitaria e della progressiva riattivazione di molteplici settori produttivi, che richiedono manodopera qualificata, si rende necessario permettere, temporaneamente e ove possibile, l’acquisizione degli attestati/certificazioni obbligatori ai fini dell’esercizio delle attività, attraverso il ricorso allo svolgimento di esami “a distanza”, secondo regole idonee ad assicurare la tracciabilità e la trasparenza delle procedure.

Il presente Accordo riguarda unicamente le tipologie di corsi tassativamente individuate e si applica solo in quanto non sia possibile organizzare l’esame in presenza, in relazione all’evoluzione della situazione epidemiologica e attraverso l’osservanza di specifiche misure di sicurezza.

Considerata la valenza nazionale degli attestati/certificazioni che vengono rilasciati in questo ambito, la deroga così prevista richiede anche il rispetto di specifiche modalità di svolgimento dell’esame a distanza, al fine di assicurare omogeneità di comportamento tra le Amministrazioni e quindi parità di trattamento delle cittadine e dei cittadini.

**Ambito di applicazione**

In deroga agli Accordi della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 25 luglio 2019 e del 31 marzo 2020, che stabilivano come l’unica modalità di svolgimento dell’esame conclusivo dei percorsi di formazione obbligatoria fosse quella

in presenza, si conviene che possano essere organizzati esami *on line*, in alternativa agli esami in presenza, alle condizioni e per le tipologie di seguito specificate.

Al fine di fornire al sistema formativo riferimenti chiari e univoci in merito all'ambito di applicazione del presente Accordo, i profili e i percorsi formativi regolamentati da norme nazionali e/o da Accordi Stato Regioni o da Accordi interregionali, sono inseriti distintamente in tre allegati, in considerazione del monte ore erogabile a distanza e dell'obbligatorietà di periodi di stage, laboratori ed esercitazioni pratiche.

La ricostruzione di tutti i percorsi abilitanti e la loro suddivisione nelle diverse tabelle è stata effettuata infatti tenendo conto della componente tecnico pratica relativamente allo svolgimento dei percorsi e dell'esame finale.

La proposta in particolare ha l'obiettivo di dare la possibilità alle Regioni e alle Province Autonome di organizzare gli esami in modalità *on line*, per tutti quei percorsi abilitanti che hanno contenuti teorici e, non avendo parte pratica da svolgere sia durante il percorso sia in sede di esame, possono realizzarsi e concludersi in modalità e-learning. Viene invece confermato l'esame in presenza per tutti quei corsi abilitanti che hanno una componente tecnico pratica rilevante sia per quanto riguarda l'articolazione del percorso (in laboratorio o tirocinio in azienda) sia per quanto riguarda l'esame.

L'**allegato 1** riguarda le "Tipologie di corsi con esame facoltativamente in presenza o a distanza";

L'**allegato 2** concerne le "Tipologie di corsi con esami in presenza o a distanza, a determinate condizioni", esplicitate nell'allegato stesso;

L'**allegato 3** si riferisce alle "Tipologie di corsi con esame obbligatoriamente in presenza".

### **Condizioni per l'espletamento degli esami a distanza (*on line*)**

Le attività di verifica finale degli apprendimenti possono svolgersi a distanza esclusivamente in modalità sincrona, utilizzando piattaforme informatiche che garantiscano la trasparenza e la tracciabilità delle procedure ai fini di eventuali controlli. In particolare, è necessario l'utilizzo di piattaforme che garantiscano di scaricare specifici report con i collegamenti in entrata e in uscita effettuati da ciascun candidato. Al termine della prova la Commissione redige il verbale finale, debitamente sottoscritto con firma digitale o con firma olografa (anche successivamente); non è necessaria la firma dell'allievo.

La prova finale deve consistere almeno in un colloquio orale che abbraccia tutto lo spettro delle competenze dello standard/percorso di riferimento.

Al fine di garantire la trasparenza delle prove di valutazione finale, deve essere concessa a ciascun candidato la possibilità di assistere in collegamento ai colloqui degli altri candidati.

L'esame e/o la prova finale devono essere effettuati in conformità alle disposizioni della Regione o della Provincia Autonoma che ha autorizzato/riconosciuto il corso di formazione.

### **Durata dell'Accordo**

Le deroghe stabilite dall'**Accordo del 31 marzo 2020** e dal **presente Accordo**, restano applicabili fino all'approvazioni di disposizioni nazionali e/o regionali e/o provinciali, che determinano la fine dello stato di emergenza e/o la possibilità di utilizzare le sedi formative per lo svolgimento degli esami in condizioni di sicurezza.

A seguito dell'approvazione dei citati provvedimenti, per i corsi avviati e in svolgimento, che beneficiano della deroga riguardante il 100% del monte ore teorico erogabile attraverso la formazione a distanza /e-learning, l'esame deve essere effettuato in presenza, fatte salve eventuali previsioni diverse approvate dalle Regioni e dalle Province Autonome.

I corsi non ancora avviati, anche in presenza di iscrizioni già acquisite, dovranno quindi essere realizzati nel rispetto delle disposizioni di cui all'**Accordo del 25 luglio 2019**.

Al momento della conclusione della fase di emergenza e quindi della totale riapertura delle sedi formative, attenendosi alle prescritte misure di sicurezza, tutti gli esami si dovranno svolgere in presenza, anche quelli riguardanti le tipologie di cui agli all. 1 e 2.

### **Spendibilità della certificazione/attestazione**

Restano confermate le disposizioni dettate dalle Linee Guida del 25 luglio 2019, in particolare l'obbligo di evidenziare, anche in allegato all'attestazione/certificazione, l'effettivo ricorso e i dettagli relativi alla FAD/e-learning (ore, contenuti, modalità) e all'espletamento dell'esame *on line* alle condizioni sopra descritte.

Roma, 21 maggio 2020

## Allegato 1

### Tipologie di corsi con esame facoltativamente in presenza o a distanza

Figura professionale/corso obbligatorio	Norma di riferimento	Provvedimenti di disciplina della formazione	Ministeri interessati	Corso erogabile in FAD (SI/NO/in parte)	Esame on line	Pratica/tirocinio obbligatori (SI/NO)	Monte ore Pratica e/o Tirocinio/Note
Addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi pubblici	Legge 15/7/2009, n. 94 DM 6/10/2009	Accordo CSR del 29/04/2010	Ministero dell'Interno	SI	SI per i corsi conclusi e in svolgimento	NO	Non previsto
Tintolavandiere	Legge 22/2/2006, n. 84 e s.m.	Accordo CR del 28/11/2019	Ministero delle Sviluppo Economico	SI	SI per i corsi conclusi e in svolgimento	NO	Non previsto
Conduttore di impianti termici	D.lgs. 3 aprile 2006, n.152 e s.m.	Accordo CR del 25/05/2011	Ministero delle Sviluppo Economico	SI	SI per i corsi conclusi e in svolgimento	NO	Non previsto
<b>Insegnanti</b> di autoscuola	D.M. 26 gennaio 2011, n. 17	Parere in Conferenza Stato Regioni del 29/07/2010	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	SI	SI per i corsi conclusi e in svolgimento	NO	Non previsto
Agente d'Affari in mediazione	Legge 3/2/1989 n. 39		Ministero delle Sviluppo Economico	SI	SI per i corsi conclusi e in svolgimento <sup>1</sup>	NO	L'esame obbligatorio presso la CCIA è in presenza
Agente Rappresentante di Commercio	Legge 3/5/1985, n. 204		Ministero delle Sviluppo Economico	SI	SI per i corsi conclusi e in svolgimento	NO	Non previsto

<sup>1</sup>Si tratta dell'eventuale esame regionale volto a verificare gli apprendimenti a seguito della frequenza del corso.

Interventi assistiti con gli animali <b>(corso propedeutico)</b>		Accordo CSR del 25/03/2015	Ministero della Salute	SI	SI per i corsi conclusi e in svolgimento	NO	Non previsto
Interventi assistiti con gli animali <b>(corso base medici, referenti e responsabili)</b>		Accordo CSR del 25/03/2015	Ministero della Salute	SI	SI per i corsi conclusi e in svolgimento	NO	Non previsto
Installatore e manutentore FER <b>(aggiornamento)</b>	D. Lgs 3/3/2011, n. 28 e DM 37/2008	Accordo CR del 22/12/2016	Ministero dello Sviluppo Economico	SI	SI per i corsi conclusi e in svolgimento	NO	Non previsto
Prodotti Fitosanitari	D.lgs. n. 150/2012  DM 22/1/2014		Ministero dell'Agricoltura	SI	SI per i corsi conclusi e in svolgimento	NO	Non previsto
Tecnico abilitato alla certificazione energetica degli edifici	D. Lgs 19/8/2005, n.192  DPR 74/2013 (art.2 co5 e Allegato 1)	D.I. del 26/6/2015	Ministero dello Sviluppo Economico Ministero dell'Ambiente	SI	SI	SI	16 ore esercitazioni. La tipologia di corso e di prova pratica sono compatibili con la modalità "a distanza"
Interventi assistiti con gli animali <b>(corso base per coadiutori)</b>		Accordo CSR del 25/03/2015	Ministero della Salute	In parte (solo teoria)	SI per i corsi conclusi	SI	Prevista pratica, non quantificata

Interventi assistiti con gli animali <b>(corso avanzato)</b>		Accordo CSR del 25/03/2015	Ministero della Salute	In parte (solo teoria)	SI per i corsi conclusi	SI	32 ore stage; 16 ore visite guidate
Tatuaggio e piercing	Linee Guida Ministeriali 5/2/1998		Ministero della Salute Ministero dello Sviluppo Economico	In parte (solo teoria)	Solo per i corsi relativi alle Linee Guida ministeriali	SI	Situazione differenziata tra Regioni

## Allegato 2

### Tipologie di corsi con esami in presenza o a distanza, a determinate condizioni<sup>1</sup>

Figura professionale/corso obbligatorio	Norma di riferimento	Provvedimenti di disciplina della formazione	Ministeri interessati	Corso erogabile in FAD (SI/NO/in parte)	Esame on line	Pratica/tirocinio obbligatori (SI/NO)	Monte ore Pratica e/o Tirocinio
Somministrazione di alimenti e bevande	D.lgs. 26 marzo 2010, n. 59	Accordo CSR del 21/12/2011 Accordo integrativo CSR del 9/11/2017	Ministero dello Sviluppo Economico e Ministero del Lavoro	In parte (solo teoria)	SI per i corsi conclusi e in svolgimento	NO	Limite del 50% FAD inserito nell'Accordo del 2017
Imprenditore agricolo professionale	L38/2003 n.38  D. Lgs 2004 n.99 e 2005 n.101		Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	SI	Situazione differenziata tra Regioni/P.A.	Situazione differenziata tra Regioni/P.A.	Alcune Regioni prevedono visite didattiche ed esame con prova pratica.
Estetista <b>Abilitazione</b> (corso teorico)	Legge 1/1990 art.3 comma 1 lett. b) e c)	D.M. 21/3/1994, n. 352	Ministeri dello Sviluppo Economico e M. del Lavoro	SI	Situazione differenziata tra Regioni/P.A.	NO	Alcune Regioni prevedono l'esame con prova pratica.
Operatore sociosanitario	D. lgs 30 dicembre 1992, n.502	Accordo CSR del 22/02/2001	Ministero della Salute Ministero del Lavoro e P.S.	In parte (solo teoria)	Solo per corsi conclusi	SI	100 ore esercitazioni + 450 tirocinio

<sup>1</sup> Per i corsi SAB la condizione è che si sia svolto/si svolga in presenza il 50% del corso non erogabile tramite FAD

Per i corsi di Imprenditore Agricolo la condizione è che il corso di formazione disciplinato dalle Regioni non preveda esame con prove pratiche

Per i corsi teorici di Estetista la condizione è che l'esame organizzato dalle Regioni/P.A. non preveda anche la prova pratica.

Per i corsi OSS la condizione è che la parte pratica del corso sia stata già svolta regolarmente come parte integrante del corso concluso

## Allegato 3

### Tipologie di corsi con esame obbligatoriamente in presenza

Figura professionale/corso obbligatorio	Norma di riferimento	Provvedimenti di disciplina della formazione	Ministeri interessati	Corso erogabile in FAD (SI/NO/in parte)	Esame on line	Pratica/tirocinio obbligatori (SI/NO)	Monte ore Pratica e/o Tirocinio/Note
Gommisti e carrozzieri	Leggi 5/2/1992, n. 122; 11/12/2012, n. 224; 27/12/2017, n. 205	Accordo CSR del 12/07/2018	Ministero dello Sviluppo Economico	In parte (solo teoria)	NO	SI	280 ore stage
Ispettori incaricati della revisione dei controlli tecnici dei veicoli a motore	DPR 16 dicembre 1992, n. 495 DM 19 maggio 2017, n. 214	Deliberazione della Conferenza Stato Regioni del 12 giugno 2003  Accordo Stato Regioni del 17/04/2019	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	NO	NO	SI	70 + 30 ore esercitazioni moduli B C (20% presso centri autorizzati)
Acconciatore <b>Abilitazione</b>	Legge 17 agosto 2005, n.174 Art.3 comma 1 lett. a)	Accordo CSR del 29/03/2007	Ministero dello Sviluppo Economico	In parte (solo teoria)	NO	SI	Il monte ore è stabilito da ciascuna Regione/PA; corso ed esame sono teorico-pratici

Acconciatore <b>Abilitazione</b>	Legge 17 agosto 2005, n.174 Art.3 comma 1 lett. b)	Accordo CSR del 29/03/2007	Ministero delle Sviluppo Economico	SI	NO	NO	Anche se il corso è erogabile completamente in FAD, l'esame è teorico pratico
<b>Istruttori di autoscuola</b>	D.M. 26 gennaio 2011, n. 17	Parere in Conferenza Stato Regioni del 29/07/2010	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	In parte (solo teoria)	NO	SI	40 o 32 ore a seconda dell'abilitazione
Estetista <b>Abilitazione</b>	L.1/1990 art.3 comma 1 lett a)	D.M. 21/3/1994, n. 352	Ministero dello Sviluppo Economico e Ministero del Lavoro	In parte (solo teoria)	NO	SI	il corso e l'esame sono "tecnico-pratici"
Tecnico del restauro dei beni culturali	D. Lgs 22/1/2004, n.42 e DM 86/2009	Accordo CSR del 25/07/2012	Ministero dei Beni Culturali	In parte (solo teoria)	NO	SI	60% del monte ore di 2700
Installatore e manutentore FER	D. Lgs 3/3/2011, n. 28 DM 37/2008	Accordo CR del 22/12/2016	Ministero dello Sviluppo Economico	In parte (solo teoria)	NO	SI	20 ore pratica

Tecnico meccatronico delle autoriparazioni	Legge 11 dicembre 2012, n. 224	Accordo CSR del 12/06/2014	Ministero dello Sviluppo Economico	In parte (solo teoria)	NO	SI	20-30% del monte ore complessivo di 500
Manutentore del verde	Legge 26 luglio 2016, n. 154	Accordo CSR del 22/02/2018	Ministero dell'Agricoltura	In parte (solo teoria)	NO	SI	60 ore pratica
Assistente di Studio Odontoiatrico <sup>1</sup>	Legge 1/2/2006, n. 43	Accordo CSR del 23/11/2017	Ministero della Salute	In parte (solo teoria)	NO	SI	Esercitazioni + 400 ore tirocinio
Tecnico acustica ambientale	D. Lgs 17/02/2017 n. 42		Ministero dell'Ambiente	In parte (solo teoria)	NO	SI	60 ore esercitazioni pratiche
Ottico	R.D.31.05.1928, n. 1334, art. 12		Ministero della Salute	In parte (solo teoria)	NO	SI	Situazione differenziata tra Regioni/PA
Odontotecnico	R.D.31.05.1928, n. 1334, art. 11		Ministero della Salute	In parte (solo teoria)	NO	SI	Situazione differenziata tra Regioni/PA
Massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti balneari	R.D.31.05.1928, n. 1334, art. 1		Ministero della Salute	In parte (solo teoria)	NO	SI	Situazione differenziata tra Regioni/PA
Installatore di impianti di protezione antincendio <sup>2</sup>	DM 37/2008		Ministero dello Sviluppo Economico	In parte (solo teoria)	NO	SI	Situazione differenziata tra Regioni/PA

<sup>1</sup> L'Accordo in CSR Rep. 66/CSR del 7 maggio 2020 proroga i termini previsti dalle disposizioni transitorie (art.13) dell'Accordo 23/11/2017 rep. 209/CSR.

<sup>2</sup> La parte pratica, in alcuni percorsi regionali, potrebbe non essere prevista.

Installatore di impianti elettrici, radiotelevisivi, di antenne e impianti elettronici in genere <sup>3</sup>	DM 37/2008		Ministero dello Sviluppo Economico	In parte (solo teoria)	NO	SI	Situazione differenziata tra Regioni/PA
Installatore manutentore di impianti di refrigerazione	DM 37/2008		Ministero dello Sviluppo Economico	In parte (solo teoria)	NO	SI	Situazione differenziata tra Regioni/PA
Installatore manutentore di impianti termici e di climatizzazione	DM 37/2008		Ministero dello Sviluppo Economico	In parte (solo teoria)	NO	SI	Situazione differenziata tra Regioni/PA
Installatore e manutentore di impianti di sollevamento <sup>4</sup>	DM 37/2008		Ministero dello Sviluppo Economico	In parte (solo teoria)	NO	SI	Situazione differenziata tra Regioni/PA

<sup>3</sup> La parte pratica, in alcuni percorsi regionali, potrebbe non essere prevista.

<sup>4</sup> La parte pratica, in alcuni percorsi regionali, potrebbe non essere prevista.

*Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.*

Copia